



TRIBUNALE DI VERONA  
SEZIONE LAVORO  
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE  
COLLEGAMENTO DA REMOTO  
R.G. 1260/2023

Oggi 10/11/2023 innanzi al giudice dott. XXX XXXXX sono comparsi

- l'avv. Maniscalco per la parte ricorrente
- l'avv. Lo Guarro per l'Amministrazione resistente.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.

Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.

Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza.

Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.

All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.

Il Giudice  
Dott. XXXX XXXX





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VERONA**  
**Sezione lavoro**

Il Giudice, dott. Marco Cucchetto, all'udienza del 10/11/2023 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. **XXXX / 2023** RCL promossa con ricorso depositato il **04/08/2023**

da

XXXXX **XXXXX** (C.F. XXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. ROSA DENIS e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) ; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) ; RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A) ; ZAMPIERI NICOLA (ZMPNCL66P23F241K) ; MANISCALCO MARIA (MNSMRA72T54E573L) ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROSA DENIS

Contro

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (C.F. 80015150271),

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588),

ENTRAMBI con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA, presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Parte ricorrente agisce contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito esponendo:

- di essere assunta come insegnante immessa in ruolo da Concorso ordinario secondaria D.D. 499/202 quale docente di Scuola primo grado, in servizio presso l'I.C. 2 S.Bonifacio (VR) (doc. Allegato 1) con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2023;





- di avere prestato una pluralità di servizi con contratti a tempo determinato, anche annuali o con incarico sino al termine delle attività didattiche (v. stato matricolare: doc.1 res.), come segue:

A.S.	ISTITUTO	CL CONC	ORE	DAL	AL
2018-19	M. O. Dal Cero (S. Bonifacio - VR)	A012	18	26/09/18	28/09/18
	M. O. Dal Cero	A012	18	29/09/18	30/09/18
	M. O. Dal Cero	A012	18	01/10/18	21/12/18
	M. O. Dal Cero	A012	18	22/12/18	22/12/18
	M. O. Dal Cero	A012	18	23/12/18	06/01/19
	M. O. Dal Cero	A012	18	07/01/19	31/03/19
	M. O. Dal Cero	A012	18	01/04/19	02/05/19
	M. O. Dal Cero	A012	18	03/05/19	08/06/19
	M. O. Dal Cero	A012	18	11/06/19	12/06/19
2019-20	IC "Giovanni XXIII - M. L. King" (Verona)	A022	18	16/9/2019	19/9/2019
	IC "Giovanni XXIII - M. L. King"	A022	18	20/9/2019	19/12/2019
	IC "Giovanni XXIII - M. L. King"	A022	18	20/12/2019	20/12/2019
	IC "Giovanni XXIII - M. L. King"	A022	18	7/1/2020	7/1/2020
	IC "Giovanni XXIII - M. L. King"	A022	18	8/1/2020	8/4/2020
	IC "Giovanni XXIII - M. L. King"	A022	18	15/4/2020	2/6/2020
	IC "Giovanni XXIII - M. L. King"	A022	18	3/6/2020	5/6/2020
2020-21	IC "G. Pascoli" (Grezzana - VR)	A022	18	12/10/2020	20/11/2020
	IC 16 Valpantena "Caperle" (Verona)	A022	18	23/11/2020	30/6/2021
2021-22	IC 2 (S. Bonifacio - VR)	A022	18	07/09/2021	31/08/2022
2022-23	IC 2 (S. Bonifacio - VR)	SOST SC. MEDIA	18	02/09/2022	30/06/2023

- di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti, per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.

Chiede accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici sopra indicati, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e la condanna del Ministero ad assegnare alla parte ricorrente la "Carta elettronica" accreditandovi l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, in subordine pure a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art.1218 c.c.

Si costituisce il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo in via preliminare la riunione del presente procedimento ad altri di analogo tenore e, nel merito, il rigetto del ricorso avverso, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del "bonus" al personale docente assunto a tempo determinato.

Eccepisce altresì che alcuni servizi (nell'a.s. 2022/23) sono stati prestati dalla parte ricorrente con contratto a tempo determinato su posto di sostegno psico-fisico e che, rispetto a tale disciplina, la docente risulta avere prestato servizio senza alcuna dichiarata





specializzazione per il sostegno: per detti servizi svolti negli anni scolastici in cui difetta un regolare titolo di specializzazione il bonus non sarebbe dovuto.

Il giudice ritenuta la causa di natura documentale ha invitato le parti alla discussione all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità "da remoto" ex artt.127 bis c.p.c. – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.

\* \* \*

La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio a tempo determinato.

In via preliminare si rileva che, valutate l'estensione del contenzioso seriale su tutto il territorio nazionale (sono centinaia le 'posizioni' assegnate innanzi a questo giudice) e la multiforme specificità "in fatto" delle singole posizioni dei docenti, non appare opportuno disporre la riunione dei procedimenti che renderebbe il processo eccessivamente gravoso e arduo da gestire, potendosi semmai trattare unitariamente alcune posizioni alla medesima udienza, nei limiti della ragionevolezza.

Le domande di parte ricorrente nel merito sono fondate e devono essere accolte, nei termini di seguito precisati, richiamandosi analoghe pronunce rese da questo Ufficio in materia, come integrate e precisate alla luce della sentenza resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. (Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:

*1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.*

*2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o*





rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) *Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.*

4) *L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero sia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".*

La parte ricorrente ha allegato e dimostrato di essere alla data odierna "interna" al sistema delle docenze scolastiche, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, ed ha allegato e dimostrato di avere svolto (documentazione allegata al ricorso e stato matricolare prodotto dal MIM) i servizi quale docente non di ruolo negli anni scolastici sopra indicati. La domanda va accolta con riguardo ad incarichi conferiti fino al 31 agosto o sino al 30 giugno dell'anno seguente, ovvero sino al termine delle attività didattiche, e quindi equiparabili (nei sensi di cui al principio di diritto sub n.1) sopra richiamato), anche sotto il profilo temporale, ai servizi svolti da docenti di ruolo.

Non può accogliersi la eccepita mancanza di titolo di specializzazione per i servizi prestati su posto di sostegno: la Corte di Cassazione ha chiarito, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, che il bonus spetta "Ai docenti di cui al punto 1" (e la parte ricorrente vi rientra senza dubbio per quanto detto) i quali "siano interni al sistema





delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo". Lo stesso MIM dà atto in memoria di costituzione che parte ricorrente risultava già iscritta nelle "Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze per la provincia di Verona" e che con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2023 la ricorrente è stata immessa in ruolo da Concorso ordinario secondaria D.D. 499/202 quale docente di Scuola primo grado, in servizio presso l'I.C. 2 S.XXXX (XX): e tanto basta a prescindere dalla titolarità di una "specializzazione" sui posti di sostegno oggetto di incarico.

La ricorrente ha provato di aver svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla Suprema Corte, come da prospetto sopra riportato.

Per l'anno 2018/2019 ha svolto supplenza dal 26.9.18 al 12.6.19, ovvero sino al termine delle attività didattiche. Dallo stato matricolare e dal prospetto riassuntivo sopra trascritto nell'anno scolastico in esame la ricorrente ha svolto "supplenza breve e saltuaria" con orario 18 ore su classe di concorso A012 in virtù della stipulazione di nove contratti a tempo determinato che hanno interamente coperto il periodo indicato, con perfetta continuità didattica e senza "scoperture" da settembre a giugno.

Per l'anno 2019/2020 ha svolto supplenza dal 16.9.19 al 5.6.20, ovvero sino al termine delle attività didattiche. Dallo stato matricolare e dal prospetto riassuntivo sopra trascritto nell'anno scolastico in esame la ricorrente ha svolto "supplenza breve e saltuaria" con orario 18 ore su classe di concorso A012 in virtù della stipulazione di sette contratti a tempo determinato che hanno interamente coperto il periodo indicato, con perfetta continuità didattica e senza "scoperture" da settembre a giugno, ad eccezione del periodo di chiusura scolastica per le festività natalizie 21.12.19 – 6.1.20 e per le festività pasquali (da venerdì Santo 9.4.20 a martedì 14.4.20).

Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale per entrambi gli anni scolastici (dal primo all'ultimo contratto), di sede di esecuzione (Istituto Superiore - "m.o. Luciano dal Cero" – San Bonifacio, nel primo anno, e Scuola Primo Grado - Giovanni XXIII – Martin Luther King di Verona, nel secondo anno), di orario (18 ore) e di classe di concorso (A012 il primo anno e A022 il secondo anno). Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio, pur costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche.



Come si è visto la Corte di Cassazione (v. *supra*, sub n.1) ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano *“incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.*

Dal complesso delle disposizioni che regolano l’Istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la *ratio* del beneficio risieda – nell’ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell’offrire al corpo docente un sostegno formativo all’intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”.

Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che del tutto irragionevole ed in contrasto con l’art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione - al supplente che “copra” l’intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre fino a giugno (come è nel caso in scrutinio), e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso.

Si ritiene, allora, che la Carta Docenti debba essere riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche.

Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte esclusivamente tramite l’adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), non potendo invece accogliersi domande che richiedano la condanna del Ministero al pagamento di somme di denaro, a titolo di diretto contributo per la formazione professionale o, in subordine, a titolo risarcitorio.

L’importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati *dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.*

La Suprema Corte ha altresì precisato, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.4) sopra richiamato, i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può



essere fatto valere dal docente, dovendosi reputare, per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, che il diritto di cui si discute possa essere fatto valere dalla data di stipulazione del contratto di lavoro a termine che ha consentito il completamento dell'attività di docenza sino al termine delle attività didattiche (nella fattispecie, dal 11.6.19 il primo anno e dal 3.6.20 il secondo anno): ciò rileva sia ai fini del calcolo della decorrenza di interessi o rivalutazione, sia al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione (nel caso di specie non risulta comunque formulata dall'Amministrazione resistente eccezione di prescrizione).

Ne consegue il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio indicati nei sensi di cui in dispositivo.

Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;

3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 721,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Verona, 10 novembre 2023

IL GIUDICE

XXXX XXXX

